



# COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

(Provincia di Parma)  
Settore Servizi alla Persona

## BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(ai sensi della Legge regionale 8 Agosto 2001, n. 24, della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 154 del 6 giugno 2018 e del Regolamento comunale assegnazioni come da delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 settembre 2002 così come modificato con Delibera n. 11 del 16/04/2012 e dalla Delibera n.32 del 30/07/2015)

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e s.m.i., della Deliberazione di Consiglio Regionale 15/2015 e dell'art. 2 del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione, la mobilità e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale Regolamento n. 48 del 27 settembre 2002 così come modificato con Delibera n. 11 del 16/04/2012 e dalla Delibera n.32 del 30/07/2015, è indetto Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel Comune di San Secondo P.se.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno presentare la domanda compilando l'apposito modulo allegato, **a partire dal giorno ..... e fino alle ore 13.00 del giorno .....**, secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di trenta (30) giorni.

### 1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dalla vigente normativa regionale. I requisiti d'accesso sono disciplinati con Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 154 del 6 giugno 2018.

In particolare possono fare domanda coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

#### A) CITTADINANZA

Può chiedere l'assegnazione di alloggio ERP il richiedente che sia:

- A.1) Cittadino italiano;
- A.2) Cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) Familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- A.4) Titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) Cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

#### B) RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

- B.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- B.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di San Secondo P.se.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

#### C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

C.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio **ovunque ubicato** ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

#### D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3) I componenti il nucleo avente diritto non possono essere occupanti abusivi di un alloggio ERP e comunque non possono fare domanda per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio dell'alloggio ERP occupato abusivamente.

D.4) I componenti il nucleo avente diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'ERP entro 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui al comma 1 lettera a), b), c), d), h-bis), h-ter) della L.R. n. 24/2001 e s.m.i. e comunque, nei casi di inadempimento nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga.

#### E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE ed il patrimonio mobiliare.

E.1) il valore ISEE del nucleo richiedente, calcolato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, non deve essere superiore ad Euro 20.217,01;

E.2) il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a Euro 41.249,60, calcolato applicando al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Ai soli fini del calcolo del valore ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M n. 159/2013 e successive modificazioni. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E), anche da parte degli altri componenti il nucleo indicati nella domanda di assegnazione alloggio. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino al momento dell'assegnazione. Ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1, commi 36, 37, 44 e 45, della Legge 20 maggio 2016 n. 76 in materia di "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto") e in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende per nucleo avente diritto:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- il nucleo familiare formato o come "unione civile" o come "conviventi di fatto" conformemente alle disposizioni della legge n. 76/2016;
- il nucleo familiare formato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata al momento della presentazione della domanda di assegnazione. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e successive modifiche ed integrazioni;
- i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ai soli fini del calcolo del valore ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni.

### 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PUNTEGGIO.

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti da ACER PARMA per conto del Comune di San Secondo P.se, reperibili presso:

- l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Secondo P.se, e sul sito del Comune di San Secondo P.se [www.comune.san-secondo-parmense.pr.it](http://www.comune.san-secondo-parmense.pr.it)
- gli uffici Acer Fidenza e sul sito di Acer Parma [www.aziendacapr.it](http://www.aziendacapr.it)

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza; infatti, detto questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dall'art. 5 del sopraccitato regolamento e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi da esso previsti.

Con la firma apposta in calce alla domanda, il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, ove necessario, idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. Il concorrente dovrà allegare ogni documento attestante le condizioni oggettive e soggettive ritenute utili per la progressione in graduatoria, non acquisibile presso la Pubblica Amministrazione.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001, come modificata con DPCM N° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale.

A CONDIZIONI OGGETTIVE		
<b>A-1</b>	<b>Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:</b>	
<b>A-1.1</b>	Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni	<b>punti 6</b>
<b>A-1.2</b>	Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994 n. 7	<b>punti 6</b>
<b>A-1.3</b>	coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:	
	- con una persona:	<b>punti 1</b>
	- con due o più persone:	<b>punti 2</b>
	<i>Il punteggio non è attribuibile nei casi di coabitazione tra persone legate da vincoli di coniugio, ove non sia intervenuto provvedimento di separazione omologato dal tribunale, o di parentela in linea ascendente e discendente entro il 1° grado e collaterale entro il 2° grado, fatti salvi i casi di coabitazione di genitore/i con il nucleo familiare di figli coniugati o di coabitazione di nuclei familiari di figli coniugati con il nucleo familiare del/dei genitore/i, di coabitazione con il nucleo familiare di fratello/sorella coniugato/a o di coabitazione di nucleo familiare di fratello/sorella coniugati con il nucleo familiare di fratello/sorella e ancora di coabitazione per rientro nel nucleo familiare originario a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di rilascio dell'alloggio precedentemente occupato.</i>	
<b>A-1.4</b>	Abitazione in alloggio sovraffollato:	
	due persone residenti in alloggio composto da un unico vano:	<b>punti 1</b>
	tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50:	<b>punti 1</b>
	quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50:	<b>punti 2</b>
	cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78:	<b>punti 1</b>
	sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78:	<b>punti 2</b>
	sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,01 e mq.90:	<b>punti 1</b>
	otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,01 e mq. 90:	<b>punti 2</b>
	<i>La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.</i>	
<b>A-1.5</b>	Abitazione in alloggio:	
	in condizioni di antigiocità da certificarsi da parte dell'Autorità competente	<b>punti 2</b>
	privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente	<b>punti 4</b>
<b>A-2</b>	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 17 luglio 2014. n.12. Il punteggio attribuibile è il seguente:	
<b>A-2.1</b>	in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:	<b>punti 6</b>



# COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

(Provincia di Parma)  
Settore Servizi alla Persona

<b>A-2.2</b>	per le scadenze successive: <i>Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio</i>	<b>punti 4</b>
<b>A-3</b>	Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo che gli inadempimenti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 17 luglio 2014, n.12: <i>Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.</i>	<b>punti 6</b>
<b>A-4</b>	Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando: <b>Le condizioni A-1.1, A-1.2), A-2), A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3), A-1.4) e A-1.5). Non sono inoltre cumulabili i punteggi di uno stesso subparagrafo.</b>	<b>punti 4</b>
<b>B CONDIZIONI SOGGETTIVE</b>		
<b>B-1</b>	nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:	<b>punti 2</b>
<b>B-2</b>	nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa:	<b>punti 4</b>
<b>B-3</b>	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda  <i>Nel caso di assegnazione maturata per effetto di questo punteggio, qualora l'anziano fosse ricoverato in una struttura protetta nei tre anni successivi all'assegnazione, si avrà luogo all'annullamento della assegnazione stessa perché verrebbero a decadere i punteggi relativi al punto B-3, a meno che non vi sia idonea indicazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica dell'Azienda USL competente.</i>	<b>punti 5</b>
<b>B-4</b>	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino: una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o ancora, se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative	<b>punti 2</b>
<b>B-5</b>	Nucleo familiare richiedente con valore ISEE non superiore al 50 % del valore ISEE previsto per l'accesso. :In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS, il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi: -percettori di redditi esenti ai fini IRPEF; -nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione; -nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato; -nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai Servizi Sociali	<b>punti 2</b>
<b>B-6</b>	Nucleo familiare formatosi a seguito di matrimonio e con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda, che sia privo di propria abitazione o si trovi in una o più soluzioni abitative di cui alle condizioni oggettive del precedente punto A o nelle condizioni di cui al seguente punto B-8:	<b>punti 2</b>
<b>B-7</b>	Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-8): - con 1 minore - con 2 o più minori	<b>punti 3</b> <b>punti 4</b>
<b>B-8</b>	Nucleo richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti percentuali: <input type="checkbox"/> incida fra il 50% e 70% <input type="checkbox"/> incida fra il 71% e 100% <input type="checkbox"/> incida in misura superiore al 100%	<b>punti 1</b> <b>punti 2</b> <b>punti 3</b>
	Il punteggio relativo al canone non viene attribuito qualora il reddito IRPEF risulti inferiore al canone annuo o in presenza di redditi nulli, fatta eccezione dei seguenti casi: - percettori di redditi esenti ai fini IRPEF; - nucleo richiedente costituito da soli ultra sessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato da sola pensione; - nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali o da terzi debitamente documentato; - nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio, certificato dai Servizi Sociali. Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato. Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono inoltre, cumulabili fra le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4.	

Ai sensi dell'art. 299 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

<b>C CONDIZIONI AGGIUNTIVE COMUNALI</b>		
<b>C-1</b>	<b>Anzianità di residenza sul territorio comunale.</b>	
<b>C-1.1</b>	richiedente con residenza sul territorio comunale da 10 a 15 anni consecutivi	<b>punti 4</b>
<b>C-1.2</b>	richiedente con residenza sul territorio comunale da 15 a 20 anni consecutivi	<b>punti 6</b>
<b>C-1.3</b>	Richiedente con residenza sul territorio comunale oltre 20 anni consecutivi	<b>punti 8</b>

### 3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La domanda di partecipazione al presente bando pubblico, corredata con marca da bollo di 16,00 euro, viene redatta, ai sensi del T.U. n. 445/2000, su apposito modulo sotto forma di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà essere compilata, preferibilmente in stampatello avvelendosi esclusivamente dell'apposito modulo predisposto da ACER Parma.

I soggetti interessati dovranno compilare l'apposita domanda di assegnazione di alloggio di E.R.P. e presentarla a partire da partire dal giorno //2025 e fino e non oltre il termine inderogabile delle ore alle ore 13.00 del giorno //2025 con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso il Comune di San Secondo P.se ove sarà presente un funzionario di ACER PARMA nei venerdì mattina del .....dalle ore 09.30 alle 12.30;
- consegna a mano presso l'ufficio ACER PARMA di FIDENZA ubicato in Via De Amicis n. 2, previo appuntamento con il funzionario incaricato (tel 0524-523675);
- Spedizione tramite PEC all'indirizzo [urp.acerparma@legalmail.it](mailto:urp.acerparma@legalmail.it)

Le domande presentate dovranno essere corredate da copia di idoneo documento d'identità in corso di validità.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale. L'Azienda Casa Emilia-Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute causa disguidi postali.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, l'Acer di Parma provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, da rendersi pubblica entro 60 gg. dalla scadenza del bando.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

### 4. RICORSI

- Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni. Il ricorso va inoltrato all' ACER Parma.
- La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva, previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.
- E' facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.
- E' altresì facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.
- I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.
- La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di SAN SECONDO P.SE (PR) e costituisce provvedimento definitivo.
- La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale.

### 5. CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli in ogni momento ed in caso in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità previste dagli artt. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da eventuale specifica regolamentazione comunale. L'attività di controllo viene svolta consultando direttamente gli archivi di Amministrazioni (quali ad es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, etc.) che certificano dati inerenti la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare relativamente al quale sono state sottoscritte le dichiarazioni sostitutive. Altresì, nell'ambito dell'attività di controllo sopra descritta, si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di documenti necessari per verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni sottoscritte.

La non corrispondenza di quanto dichiarato dal richiedente con quanto accertato dal Comune in sede di istruttoria, comporterà l'esclusione della domanda dalla Graduatoria, nel rispetto dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false.

### 6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine della graduatoria generale conseguente al presente bando di concorso.

La Commissione di cui all'art. 7 del regolamento comunale verifica, per i concorrenti in posizione utile, la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001, n. 24 e successivi modifiche ed integrazioni e dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 154/2018.

Il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma - Vicolo Grossardi 16/a, soggetto gestore del patrimonio e patrimonio e convenzionato per le funzioni comunali in materia di politiche abitative ed essi saranno trattati conformemente al regolamento europeo della protezione dei dati 2016/679 (GDPR)

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.



# COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

(Provincia di Parma)  
Settore Servizi alla Persona

---

## 7. PROROGA, RIAPERTURA TERMINI, RINVIO

Acer di Parma per conto del Comune di SAN SECONDO P.SE si riserva la facoltà di prorogare, annullare, modificare i termini del presente Bando. Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si fa espresso rinvio al "Regolamento per l'Assegnazione, la Mobilità e la Permanenza", approvato con Delibera di C.C. n 32 del 30/07/2015 Comune di SAN SECONDO P.SE

San Secondo P.se, / /2025

Responsabile del Settore Servizi alla Persona

(documento firmato digitalmente)